

COMUNE DI PESCATE PROVINCIA DI LECCO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE (Approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 54 del 28.10.1998)

CAPO I Accertamento con adesione

Art. 1 - Principi generali

1. Il Comune di Pescate, nell'esercizio della propria potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate anche tributarie, introduce, nel proprio ordinamento, l'istituto di accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche attraverso la riduzione di adempimenti per i contribuenti, instaurando con i medesimi una sempre più fattiva collaborazione, anche al fine di ridurre un lungo e particolarmente difficile contenzioso per tutte le parti in causa.

Art. 2 - Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione (Modificato al comma 6 con deliberazione n. di Consiglio Comunale del 25.11.1998)

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti dell'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
2. I tributi su cui può intervenire l'accertamento con adesione sono i seguenti:
 - ◇ Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;
 - ◇ Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente;
 - ◇ Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - ◇ Imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni;
 - ◇ Imposta comunale sugli immobili;
 - ◇ Canone o diritto per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque e dell'ambiente. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi. Il responsabile del procedimento, quindi, nel predisporre l'atto di accertamento in rettifica o d'ufficio da inviare al contribuente affinché questi regolarizzi la sua posizione fiscale nei confronti dell'ente impositore, qualora ravvisi che sussistono sufficienti elementi che possano indurre ad instaurare un'equa composizione della questione con il contribuente, avvia il procedimento per addivenire all'accertamento con adesione.
4. Nell'esaminare la posizione del contribuente occorrerà valutare se vi siano o meno degli spazi che possano giustificare la transazione. Pertanto non si potrà procedere in tal senso:
 - ◇ se la questione verte su una tariffa del tributo la cui applicazione è stabilita dalla legge o dal regolamento;
 - ◇ se la questione riguarda l'applicazione di sanzioni in misura fissa o nella misura minima.
5. Il responsabile del procedimento, per aderire all'accertamento con adesione, deve inoltre tenere conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi-benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.

6. L'ambito di azione entro il quale **la Giunta Comunale può indirizzare** il responsabile del procedimento **per** svolgere le proposte transattive non deve comunque comportare una rinuncia all'incasso delle somme dovute superiore al 50 % delle somme stesse.
7. Il responsabile del procedimento, inoltre, qualora rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, ha il dovere di annullare l'atto di accertamento nell'esercizio dell'autotutela.

Art. 3 - Responsabile del procedimento

1. La competenza alla definizione degli accertamenti è attribuita al funzionario designato come responsabile della gestione dei singoli tributi locali.
2. Nel caso in cui l'accertamento del tributo oggetto della definizione sia stato affidato ai soggetti di cui al comma 5, lettera b), dell'art. 52, del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il potere di definire gli accertamenti è attribuito al concessionario del comune, che lo esercita nei limiti stabiliti dal presente regolamento.
- 3.

C A P O I I

Procedimento di accertamento con adesione su iniziativa dell'ufficio

Art. 4 - Avvio del procedimento

1. Il procedimento è attivato di norma dal responsabile del procedimento che invia un invito a comparire, che deve essere fatto pervenire al contribuente prima della notifica dell'atto di accertamento, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o notifica eseguita dal messo comunale .
2. L'invito ha carattere meramente informativo della possibilità offerta al soggetto passivo del tributo di aderire alla proposta formulata dall'ufficio. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. In presenza di più obbligati, deve essere predisposto un invito per tutti i soggetti obbligati al fine di consentire ad ognuno di partecipare al contraddittorio e di assumere le proprie autonome decisioni sul caso.
4. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile. Nel caso in cui il contribuente non si presenta il giorno stabilito nell'invito, il responsabile del procedimento predispose l'avviso di accertamento e procede alla sua notificazione.
5. 5.Ove il contribuente formuli espressa richiesta di differimento della data di comparizione, il responsabile del procedimento, valutate le ragioni avanzate dal contribuente, ed esaminata altresì l'insussistenza di motivi che possano contrastare con le esigenze di operatività dell'ufficio, può rinviare l'incontro ad altra data. A tal fine invia apposita comunicazione all'interessato nella quale deve essere precisato che non potrà essere concesso alcun altro differimento di data.

Art. 5 - Contenuti dell'invito a comparire

1. Nell'invito a comparire devono essere indicati:
 - ◇ i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
 - ◇ gli elementi identificativi dell'atto, della eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
 - ◇ il responsabile del procedimento o il suo delegato competente alla definizione;
 - ◇ il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

Art. 6 - Attivazione del contraddittorio con il contribuente.

1. Nel giorno stabilito per la definizione dell'accertamento con adesione, viene attivato il contraddittorio con il contribuente. Dello svolgimento del contraddittorio è dato atto in un apposito e sintetico verbale che deve riportare:

- ◇ i punti di maggiore importanza su cui si è concentrato il dibattito;
- ◇ le motivazioni che sono alla base delle posizioni assunte dall'amministrazione e dal contribuente;
- ◇ la documentazione addotta dal contribuente a sostegno della propria posizione;
- ◇ la data della successiva comparizione, se, per definire l'accordo, occorre il rinvio dell'incontro ad altro giorno.

2. Se non viene raggiunto alcun accordo transattivo, dovrà essere dato atto di tale conclusione nel verbale.

CAPO III

Procedimento ad iniziativa del contribuente

Art. 7 - Istanza del contribuente a seguito di avviso di accertamento

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 4, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.
2. L'impugnazione dell'avviso di accertamento comporta sempre la rinuncia all'istanza di definizione.
3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo. La presentazione dell'istanza, anche da parte di uno solo dei coobbligati, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione dell'atto.
4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire. Con la formulazione dell'invito a comparire viene attivato il procedimento di accertamento con adesione, per l'espletamento del quale devono essere osservate le disposizioni recate dal capo I e capo II del presente regolamento.

CAPO IV

Definizione dell'accertamento ed adempimenti conseguenti

Art. 8 - Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal responsabile del procedimento.
2. Nell'atto devono essere indicati, separatamente per ciascun tributo:
 - ◇ gli elementi e la motivazione su cui si fonda la definizione, anche con richiamo alla documentazione in atti
 - ◇ la liquidazione del tributo o del maggior tributo, delle sanzioni ed interessi dovuti in dipendenza della definizione.

Art. 9 - Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
3. Relativamente alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (D. Lgs. 507/1993 e successive modificazioni) per la quale alla data di adozione del presente regolamento, l'unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.
4. Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere con apposita istanza o con lo stesso atto di accettazione un pagamento rateale con un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, elevabile a 12 rate se le somme dovute superano i cento milioni.
5. Competente all'esame dell'istanza è l'ufficio preposto all'accertamento e, qualora non ricorrano gravi ragioni da motivare, l'istanza è accolta e sulle somme dovute per tributo rateizzate si applicherà un interesse moratorio ragguagliato al vigente tasso legale su base mensile.
6. L'ufficio, qualora le somme rateizzate superino l'importo di L. 5.000.000.=, dovrà richiedere adeguata garanzia fidejussoria ipotecaria, bancaria o equipollente.

Art. 10 - Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

CAPO V

Sanzione a seguito di adesione ed omessa impugnazione

Art. 10 - Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge .
2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione, viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.
3. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune, rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.

4. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta ecc. risposta a richieste formulate dall'ufficio sono parimenti escluse dall'anzidetta riduzione.

CAPO V

Disposizioni finali

Art. 11 - Decorrenza e validità

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 01.01.1999.